



TRIBUNALE DI COSENZA

Presidenza

Piazza Fausto e Luigi Gullo – 87100 Cosenza – tel. 0984/1945364
e-mail: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Protocollo di intesa tra il Tribunale di Cosenza, la Procura della Repubblica di Cosenza, l'Ordine degli Avvocati di Cosenza, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, l'Ordine dei Veterinari, l'Ordine dei Farmacisti, l'Ordine degli Psicologi, l'Ordine dei Chimici e Fisici, l'Ordine dei Biologi, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche e il Collegio delle Ostetriche, e avente ad oggetto le regole per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo dei CTU del Tribunale di Cosenza.

Premesso che il Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri hanno stipulato in data 24 maggio 2018 un Protocollo d'Intesa finalizzato all'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi e dei Consulenti Tecnici ex art. 15 Legge 8/3/2017 n. 24, la cui disciplina si intende richiamata in questa sede;

Considerato che detto protocollo agli artt. 5,14 e 15 prevede la possibilità di estendere alle professioni sanitarie il protocollo con l'adesione degli Ordini Rappresentativi, a livello nazionale, delle professioni non mediche oltre alla possibilità di stipulare Protocolli di intesa locali;

Rimangono operativi i Protocolli stipulati a livello nazionale per le singole categorie dai relativi Ordini.

Si concorda quanto segue:

Sezione I

Iscrizione all'Albo

1. Domanda di iscrizione.

La domanda di iscrizione, sottoscritta dall'interessato va presentata in bollo all'ufficio C.T.U. del Tribunale di Cosenza.

All'esito della riunione del Comitato, qualora la domanda di iscrizione sia stata accettata, il richiedente dovrà presentare la ricevuta di

pagamento della tassa di concessione governativa effettuato mediante bollettino di c/c postale nel c/c postale n. GU 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara – Tasse concessioni governative – codice tariffa 8617, ad eccezione del certificato del casellario giudiziario che viene acquisito d'ufficio.

I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di essere in possesso di Posta Elettronica Certificata (PEC) e firma digitale.

La domanda e tutta la documentazione prodotta dagli interessati, verrà inviata dall'Ufficio CTU del Tribunale ai componenti del Comitato almeno sessanta giorni prima rispetto alla data della riunione del Comitato per consentire l'istruttoria preliminare da parte dei singoli Ordini/Collegi/Associazioni interessati per una discussione informata in sede di riunione.

Il Comitato si riunisce due volte l'anno: entro il 30 settembre per esaminare le domande pervenute dal 1 Gennaio al 30 Giugno ed entro il 28 Febbraio per esaminare le domande pervenute dal 1 Luglio al 31 Dicembre.

2. Specializzazioni Mediche.

L'art. 15, comma 2, della l. 24/2017 stabilisce per gli Albi dei Periti e Consulenti Tecnici, che *“devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina”*.

Ai fini dell'omogeneità degli albi sono introdotte sezioni che indicano al proprio interno le diverse specializzazioni, per le quali é opportuno prendere a riferimento quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (attualmente indicate del D.M. 4 febbraio 2015).

Benché la qualifica di medico di medicina generale venga conseguita alla conclusione di un percorso di formazione regionale differente da quello universitario delle scuole di specializzazione questo profilo professionale è incluso tra le “specializzazioni” di cui e ai sensi del predetto art. 15, comma 2, affinché il Giudice possa avvalersi, quando lo richieda la peculiare natura delle questioni tecniche poste dal procedimento, di esperti qualificati in questo ambito dell'assistenza sanitaria.

3. Speciale competenza.

La *“speciale competenza”* nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione ai sensi dell'art. 15 disp. Att. c.p.c. è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest'ultima.

La speciale competenza si presume carente per chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di cinque anni.

4. Prova della speciale competenza

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo deve essere rigorosa.

Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda:

- a) Il curriculum vitae europeo;
- b) La certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico giuridica, completa del programma del corso seguito (della durata almeno di venti ore) dal quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi a CPT;

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati *aliunde* (e cioè da specifiche esperienze professionali nelle materie per cui si chiede l'iscrizione o da produzioni scientifiche, tutte documentate e da riportarsi nel curriculum vitae europeo):

attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo; mera partecipazione quale discente ai corsi di aggiornamento.

Se, successivamente all'iscrizione all'Albo, il consulente ha acquisito ulteriori specializzazioni, può depositare con le modalità dell'art. 1 una domanda di estensione della sua iscrizione ad altra categoria corredata da documentazione prevista dal presente articolo.

5. Valutazione della speciale competenza

Nel valutare il possesso della speciale competenza, il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile.

6. Provvedimenti del Comitato

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, il Comitato rigetta immediatamente la domanda d'iscrizione.

Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

7. Specchiata moralità

La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione all'Albo.

La specchiata moralità non si identifica solo con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L'assenza di specchiata mortalità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale per un delitto.

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione o comunque il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni) il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

Sezione II

Revisione dell'Albo

8. Modalità

La revisione dell'albo, di cui all'art. 18 disp. att. c.p.c. avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

9. Revisione sistematica

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni. In considerazione dell'elevato numero di iscritti all'albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purché ciò avvenga almeno ogni quattro anni.

In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante comunicazione tramite PEC,

da parte dell'Ordine/Collegio/Associazione e con avviso pubblicato nel sito WEB del Tribunale e inviato agli Ordini, Collegi, Associazioni e Camera di Commercio per coloro che non hanno indicato la PEC,

a produrre:

- a) Dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. nella materia e/o specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione all'albo;
- b) "curriculum vitae europeo;
- c) Dichiarazione di essere in possesso di propria PEC e firma digitale;
- d) Dichiarazione della insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;
- e) Prova di aver partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnico-giuridica, previsto dall'art. 3 del presente protocollo, ovvero di avere svolto almeno quattro consulenze tecniche sia d'ufficio che di parte (con il criterio che due consulenze di parte equivalgono ad una consulenza d'ufficio), oltre che prova del doveroso aggiornamento professionale periodico nella materia per la quale il consulente è iscritto all'Albo CTU;
- f) Prova di aver comunicato quanto previsto al sub e) al proprio Ordine/Collegio/Associazione.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito o dalla pubblicazione sul sito web del Tribunale, il Comitato procede alla cancellazione dell'iscritto.

I presidenti degli Ordini e Collegi professionali e il Presidente della Camera di Commercio forniranno al Comitato la documentazione relativa alla formazione specialistica dei professionisti iscritti all'Albo dei CTU e le eventuali sanzioni disciplinari loro irrogate.

10. Revisione a campione

E' facoltà del Comitato e del suo Presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infraquadriennale, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c.

Sezione III

Disciplina dell'Albo

11. Competenza.

Il controllo disciplinare sugli iscritti è effettuato dal Presidente del Tribunale.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 21 disp. att. c.p.c.

12. Procedimento

Nei confronti dei consulenti tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, al fine di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 19, 20, 21 disp. att. c.p.c. ciascun giudice ne fa segnalazione diretta al Presidente del Tribunale.

In ogni caso, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato si applica la disposizione di cui all'art. 52 comma 2 DPR 115/2002 e ne viene fatta segnalazione al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato.

Nel caso di archiviazione della contestazione, all'interessato non è effettuata alcuna comunicazione.

13. Criteri di giudizio

Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:

- a) La gravità della mancanza ascritta al consulente;
- b) Gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- c) La sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

14. Cause di giustificazione

Nel giudizio per l'irrogazione della sanzione disciplinare, non possono costituire per il consulente causa di giustificazione:

- a) l'allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile;
- b) la concomitanza di altre attività lavorative, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento di assunzione dell'incarico;
- c) ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il giudice,

eventualmente instando *ex art. 154c.p.c.*, per una proroga del termine;

- d) l'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c.p.c.) o sia stata disposta in un procedimento azionato *ex art. 696 bis c.p.c.* e salvo il caso in cui il giudice abbia conferito questo compito al CTU e abbia all'uopo, su sua richiesta, espressamente prorogato il termine per il deposito della relazione.

15. Deliberazione

Sulla proposta di sanzione disciplinare formulata dal Presidente, il Comitato delibera a maggioranza.

I provvedimenti del Comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio.

I provvedimenti di sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'Ufficio, al magistrato che eventualmente ha segnalato la condotta anomala del CTU, al Presidente delle sezioni Civili del Tribunale, al Presidente della Corte di Appello, agli Uffici del Giudice di Pace del circondario e all'Ordine o collegio di appartenenza del consulente.

16. Controlli sulla qualità delle relazioni

E' facoltà del Comitato e del Presidente, per i fini di cui all'art. 8 del presente protocollo, acquisire, anche d'ufficio, presso le sezioni del tribunale, copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse.

Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato davanti al Comitato, per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

17. Deposito della relazione, osservanza delle due diverse ipotesi previste:

- nel caso in cui gli **onorari siano calcolati a tempo** il giudice non deve tener conto dell'attività svolta dal consulente dopo la scadenza del termine, rimanendo esclusa la possibilità di applicare l'ulteriore riduzione di un terzo;
- nel caso in cui, invece, gli **onorari non siano calcolati a tempo**, si applica la riduzione di un terzo senza alcun potere per il giudice di graduare la sanzione né con riferimento al quantum né con riferimento all'entità del ritardo.

Sezione IV
Norme finali

18. Pubblicità

Il protocollo sarà pubblicato sul sito web del Tribunale di Cosenza e di tutti i soggetti firmatari per una maggiore diffusione e conoscenza.

19. Entrata in vigore

Le regole del protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dalla prima riunione del Comitato, successiva alla sottoscrizione.

20. Regime transitorio

Le domande depositate prima dell'entrata in vigore del protocollo ed esaminate successivamente saranno vagliate dal Comitato alla luce delle nuove regole con esclusione del limite quinquennale dell'iscrizione all'Ordine e, in caso di insufficienza dei requisiti, gli istanti saranno invitati ad adeguarsi alle procedure ed ai contenuti del protocollo.

Cosenza, 16 dicembre 2019


Il Procuratore della Repubblica di Cosenza
Dott. Mario Spagnuolo




Il Presidente del Tribunale di Cosenza
Dott.ssa Maria Luisa MINGRONE




Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza
Avv.to Vittorio GALLUCCI




Ordine Medici e Odontoiatri
Dott. Eugenio Corcioni




Ordine Veterinari
Dott. Palucci Anna




Ordine Farmacisti
Dott. Costantino Gigliotti




Ordine Psicologi
Dott.ssa Carmela Scornaienchi



Ordine Chimici e Fisici
Dott. Alessandro Teatino




Ordine Biologi
Dott. Franco Scicchitano



Ordine Professioni Infermieristiche

dott. Fausto Sposato



Federazione nazionale Ordini dei TSRM
e delle Professioni sanitarie tecniche della riabilitazione
Non presenti

Collegio Provinciale Ostetriche

Non presenti

Il sottoscritto
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Teresa Navigante



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

19.11.2013
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Teresa Navigante

